

Fringe benefit auto aziendali: ulteriore chiarimenti tramite FAQ all'Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 192, pubblicata il 22 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi dei criteri di determinazione del **fringe benefit** relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, alla luce della nuova disciplina, già oggetto di chiarimenti con la recente circ. n. 10/2025.

In particolare, con la risposta in commento, l'Agenzia ha ribadito che ai **veicoli aziendali** ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul "valore normale" al netto dell'utilizzo aziendale.

In questo caso, infatti, non può trovare applicazione né la nuova disciplina di cui all'art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, introdotta dall'art. 1 comma 48 della L. 207/2024, né la disciplina transitoria di cui al successivo comma 48-bis, introdotto dall'art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 (c.d. DL "Bollette").

Si ricorda che l'art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, come modificato dalla L. 207/2024, stabilisce che, ai fini della determinazione del fringe benefit, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il **50%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'ACI.

Tale percentuale è ridotta al **10%** per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al **20%** per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Con la circ. n. 10/2025 (§ 1.1), l'Agenzia ha chiarito che la **nuova disciplina** si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:

- sono immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- sono concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- sono **assegnati** (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

La nuova disciplina non è quindi applicabile nel caso rappresentato nell'istanza di interpello, in quanto i requisiti previsti dall'art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR della sottoscrizione del contratto, dell'immatricolazione del veicolo e della consegna al dipendente non si verificano tutti nel 2025.

Quanto alla disciplina transitoria, l'art. 1 comma 48-*bis* della L. 207/2024 stabilisce che resta ferma la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024 per i veicoli **concessi in uso promiscuo** dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i **veicoli ordinati** dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Sul punto, l'Agenzia ha chiarito che, in base alla "prima parte" del citato comma 48-*bis*, il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024 si applica ai veicoli immatricolati, oggetto di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024**, fino alla naturale scadenza dei contratti (*cfr.* circ. n. 10/2025, § 1.2).

La "prima parte" dell'art. 1 comma 48-*bis* della L. 207/2024 non è quindi applicabile nel caso esaminato nella risposta a

interpello in quanto la consegna dei veicoli è prevista non prima del 1° luglio 2025.

La “seconda parte” dell’art. 1 comma 48-*bis* della L. 207/2024 consente di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato **consegnato** al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso **tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025**, sussistano anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto (*cfr.* circ. n. 10/2025, § 1.2).

Nel caso di specie, considerato che i veicoli vengono assegnati ai dipendenti in data successiva al 30 giugno 2025, neppure la “seconda parte” del citato comma 48-*bis* può trovare applicazione.

Stante l’assenza dei requisiti richiesti per l’applicazione della nuova disciplina (art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR) e dei requisiti richiesti per l’applicazione della disciplina transitoria (art. 1 comma 48-*bis* della L. 207/2024), l’Agenzia ha concluso che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul **“valore normale”** al netto dell’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro (si veda anche la circ. n. 10/2025, § 1.3).

(MF/ms)